AZIONE COMUNE 2006/120/PESC DEL CONSIGLIO

del 20 febbraio 2006

che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per la Moldova

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 18, paragrafo 5, e l'articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per la Moldova, come riportato nell'azione comune 2005/265/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2005, relativa alla nomina di un rappresentante speciale dell'Unione europea per la Moldova [1], scade il 28 febbraio 2006.

(2) Il 20 settembre 2005, il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ha convenuto di istituire una missione di frontiera dell'UE per il confine tra Moldova e Ucraina, anche potenziando la squadra dell'RSUE per la Moldova.

(3) In base al riesame dell'azione comune 2005/265/PESC, è opportuno prorogare di 12 mesi il mandato dell'RSUE.

(4) L'RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell'articolo 11 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Il mandato del sig. Adriaan JACOBOVITS de SZEGED quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per la Moldova è prorogato fino al 28 febbraio 2007.

Articolo 2

1. Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'UE in Moldova. Tali obiettivi includono:

a) contribuire a una composizione pacifica del conflitto in Transnistria e all'attuazione di siffatta composizione in base a una soluzione praticabile, che rispetti la sovranità e l'integrità territoriale della Repubblica moldova entro i confini internazionalmente riconosciuti;

b) contribuire a rafforzare la democrazia, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti i cittadini della Repubblica moldova;

c) promuovere buone e strette relazioni tra la Repubblica moldova e l'UE in base a valori e interessi comuni e come previsto nel piano d'azione della politica europea di vicinato PEV;

d) dare assistenza nella lotta contro il traffico di esseri umani e di armi e altri prodotti, provenienti dalla Moldova o transitanti attraverso la stessa;

e) contribuire a rafforzare la stabilità e la cooperazione nella regione;

f) potenziare l'efficacia e la visibilità UE nella Repubblica moldova e nella regione;

g) rafforzare l'efficacia dei controlli doganali e di frontiera e le attività di sorveglianza ai confini in Moldova e Ucraina lungo il loro tratto di frontiera in comune, con particolare rilievo per il settore transdnestriano, segnatamente mediante una missione di frontiera dell'UE.

2. L'RSUE sostiene le attività del segretario generale/alto rappresentante (SG/AR) della Repubblica moldova e nella regione, e opera in stretta cooperazione con la presidenza, i capimissione UE e la Commissione.

Articolo 3

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha il mandato di:

a) potenziare il contributo dell'UE alla risoluzione del conflitto in Transnistria conformemente agli obiettivi politici convenuti in ambito UE e in stretto coordinamento con l'OSCE, e rappresentare l'UE attraverso canali appropriati e in sedi concordate, sviluppando e mantenendo stretti contatti con tutti gli attori interessati;

[1] GU L 81 del 30.3.2005, pag. 50. Azione comune modificata da ultimo dall'azione comune 2005/776/PESC (GU L 292 dell'8.11.2005, pag. 13).

b) assistere nella preparazione, se del caso, di contributi UE all'attuazione di una soluzione definitiva del conflitto;

c) seguire da vicino gli sviluppi politici nella Repubblica moldova, incluso nella regione Transnistria, sviluppando e mantenendo stretti contatti con il governo della Repubblica moldova e altri attori locali, e offrire se del caso la consulenza dell'UE e i suoi buoni uffici;

d) contribuire all'ulteriore sviluppo della politica UE nei confronti della Repubblica moldova e della regione, in particolare per quanto riguarda la prevenzione dei conflitti e la soluzione dei conflitti;

e) mediante una squadra di supporto guidata da un consigliere politico ad alto livello presso l'RSUE:

i) assicurare una visione politica d'insieme degli sviluppi e delle attività riguardanti la frontiera tra Moldova e Ucraina;

ii) analizzare l'impegno politico di Moldova e Ucraina nel migliorare la gestione della frontiera;

iii) promuovere la cooperazione tra Moldova e Ucraina in questioni relative alle frontiere, anche in vista della creazione dei presupposti di una soluzione del conflitto transnistriano.

2. Ai fini dell'espletamento del suo mandato, l'RSUE mantiene una visione globale di tutte le attività dell'UE, in particolare degli aspetti pertinenti del piano d'azione PEV.

Articolo 4

1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del suo mandato, sotto l'autorità e la direzione operativa dell'SG/AR. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

2. Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e un apporto politico nell'ambito del mandato.

Articolo 5

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE è pari a 1 030 000 EUR.

2. Le spese finanziate dall'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle regole applicabili al bilancio dell'Unione europea, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restano di proprietà della Comunità.

3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. Le spese sono ammissibili a decorrere dal 1º marzo 2006.

4. La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 6

1. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione della squadra in consultazione con la presidenza, assistita dall'SG/AR e in piena associazione con la Commissione. L'RSUE comunica alla presidenza e alla Commissione la composizione definitiva della sua squadra.

2. Gli Stati membri e le istituzioni dell'UE possono proporre il comando di personale che operi con l'RSUE. La retribuzione del personale eventualmente distaccato da uno Stato membro o da un'istituzione dell'UE presso l'RSUE è a carico rispettivamente dello Stato membro o dell'istituzione dell'UE interessata.

3. Tutti gli impieghi della categoria A non interessati dal comando sono, se del caso, oggetto di pubblicità da parte del segretariato generale del Consiglio e sono notificati agli Stati membri e alle istituzioni al fine di reclutare i candidati meglio qualificati.

4. I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono definiti con le parti. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 7

Di norma l'RSUE riferisce personalmente all'SG/AR e al CPS e può riferire anche al pertinente gruppo di lavoro. Relazioni scritte vengono trasmesse periodicamente all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione. Su raccomandazione dell'SG/AR e del CPS l'RSUE può riferire al Consiglio «Affari generali e relazioni esterne».

Articolo 8

1. Al fine di assicurare la coerenza dell'azione esterna dell'UE, le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle dell'SG/AR, della presidenza e della Commissione. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni della Commissione. Vengono mantenuti stretti contatti sul campo con la presidenza, la Commissione e i capimissione, che si adoperano per assistere l'RSUE nell'esecuzione del suo mandato. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul campo.

2. Il Consiglio e la Commissione assicurano, nell'ambito delle rispettive competenze, la coerenza tra l'attuazione della presente azione comune e l'azione esterna della Comunità a norma dell'articolo 3, secondo comma, del trattato. Il Consiglio e la Commissione cooperano a tal fine.

Articolo 9

L'attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell'UE nella regione sono esaminati regolarmente. L'RSUE presenta al SG/AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro giugno 2006 e una relazione esauriente sull'esecuzione del suo mandato entro metà novembre 2006. Dette relazioni fungono da base per la valutazione della presente azione comune nell'ambito dei pertinenti gruppi di lavoro e da parte del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l'SG/AR formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa al rinnovo, alla modifica o alla revoca del mandato.

Articolo 10

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

Articolo 11

La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 20 febbraio 2006.

Per il Consiglio
Il presidente
J. PRÖLL